

PRECISAZIONI E RETTIFICHE

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 218/2012 che ha modificato il D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), dal 13 febbraio 2013 le Camere di commercio non rilasciano più i certificati camerati con la "dicitura antimafia".

Infatti l'art. 120 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011, ha abrogato il D.P.R. n. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle informazioni antimafia) che prevedeva l'istituzione ed il relativo rilascio dei certificati camerati con la dicitura antimafia.

Pertanto sarà sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente attesta:

- la Ragione Sociale, Forma Giuridica, Sede Legale e Codice Fiscale dell'Impresa partecipante;
- data di inizio, durata ed oggetto dell'attività che deve essere inerente l'oggetto dell'appalto;
- generalità, residenza e tutti i dati utili all'effettuazione delle verifiche di cui all'art.38 del DLgs 163/2006 (pendenza di procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

Devono altresì essere comunicati:

- tutti i dati relativi anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente alla pubblicazione del bando.
- possesso del pieno esercizio dei diritti dell'impresa e attestazione che l'impresa non si trova in stato di fallimento né è sottoposta a procedure di liquidazione coatta o concordato preventivo;
- il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.

L'Amministrazione appaltante si riserva di procedere autonomamente alle verifiche antimafia, in sede di controlli sul possesso dei requisiti di capacità autodichiarati dai concorrenti in gara, attraverso una richiesta al tribunale del luogo di residenza/dimora del soggetto persona fisica interessato, secondo le indicazioni fornite sul punto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nella Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012.